



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Cinema e Audiovisivo

SENATO DELLA REPUBBLICA

**8° Commissione “Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica”**

AG 109

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi
di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del
mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della
direttiva 2010/ 13/UE**

23.01.2024

Il **3 luglio 2023 CNA – Raggruppamento Cinema e Audiovisivo** (di seguito “CNA”) ha presentato al Ministero dell’Industria e del Made in Italy la propria posizione nel quadro della **“Consultazione pubblica concernente lo schema di Decreto legislativo di correzione del Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208”**.

La consultazione pubblica è stata indetta con riferimento ad uno “schema di Decreto legislativo di correzione del Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208”, di cui non era disponibile il testo.

Già a partire dalla nota predisposta il 3 luglio 2023, **CNA aveva reso la propria dettagliata posizione sulla definizione di “produttore indipendente”, che non è più allineata all’attuale contesto tecnologico e di mercato.**

In questa sede, ci preme evidenziare alcune osservazioni in merito al contenuto dell’Atto Governo 109. Anzitutto, esprimiamo il nostro disappunto sul fatto che il testo in oggetto non tiene conto delle riflessioni già puntualmente segnalate e, peraltro, contenute nell’intervento dell’**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che, in data 27/06/2023, ha approvato la “Segnalazione al Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. C), n. 1) della legge 31 luglio 1997, n. 249, sulle necessità di segnalazione del quadro normativo in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti e di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva”,** con cui richiama il Governo alla revisione del TUSMA e di alcune norme ad esso collegate, con particolare riferimento alla produzione indipendente.

Più specificamente, nella Segnalazione al Governo del 27/06/2023, l’AGCOM ha chiaramente affermato: *“La questione interpretativa che ci si pone, dato il mutato contesto tecnologico, riguarda il caso del produttore indipendente che intende sfruttare direttamente l’archivio delle proprie produzioni e i relativi diritti attraverso la realizzazione e gestione di una piattaforma di sfruttamento degli stessi mediante vendita diretta all’utente finale. Con le norme attuali questi soggetti non sarebbero in grado di mantenere la qualifica di produttori indipendenti, tuttavia, la possibilità di sfruttamento della sola propria library, consentirebbe loro di raggiungere un maggiore grado di indipendenza economica, come auspicato dalla direttiva comunitaria”* concludendo che *“la definizione di produttore indipendente vada aggiornata alla nuova situazione tecnologica ed alla nuova configurazione del mercato che si sta delineando”*.

In tal senso, duole constatare che anche la segnalazione dell'AGCOM è rimasta inascoltata, in quanto non è stata apportata nessuna modifica alla definizione di produttore indipendente.

Riteniamo, pertanto, fondamentale tornare su questo punto, richiamando in primo luogo la definizione che le fonti comunitarie danno di produttore indipendente, ed in seguito la definizione come espressa dall'art. 3, comma 1 lett. t) del TUSMA.

I. Premessa – il contesto europeo.

L'Unione Europea riconosce l'importanza fondamentale dell'attività di sostegno nazionale alle produzioni cinematografiche e audiovisive, promosse da tutti gli Stati europei con differenti misure applicate, in particolare, alle fasi di **creazione e produzione**.

L'obiettivo principale è garantire l'espressione della cultura e del potenziale creativo degli Stati membri che saranno poi in grado di generare sviluppo e consolidamento economico nel settore audiovisivo.

Lo sviluppo culturale e il potenziale creativo sono gli elementi primari sui quali è stato articolato l'intervento pubblico al settore, non solo per difendere, tutelare e sviluppare la diversità culturale dei singoli Stati membri ma anche perché in grado di generare sviluppo e consolidamento economico in un quadro pro-concorrenziale.

I pilastri su cui si basano gli aiuti di stato al settore sono due:

1. Eccezione Culturale

- Lo Stato può intervenire nelle dinamiche del libero mercato per sostenere le industrie cinematografiche, che per le loro caratteristiche non sopravvivrebbero da sole e **la cui esistenza è essenziale allo sviluppo culturale e sociale di ogni comunità**;
- Il Cinema come prodotto di valore artistico e sociale **deve essere protetto dalla legge della domanda e dell'offerta che non garantisce la diversità e il pluralismo**;
- Da qui deriva quindi la deroga alle norme generali in materia di concorrenza che vietano gli aiuti di Stato.

2. Diversità Culturale

- Secondo la dichiarazione dell'UNESCO del 2001, intitolata "Dichiarazione universale sulla diversità culturale", questa è

considerata **necessaria per l'umanità come la biodiversità lo è per la natura**;

- La dichiarazione invita tutti gli Stati e le comunità a proteggere il patrimonio culturale, la **pluralità** di voci e le **identità** locali;
- La diversità culturale va quindi preservata come un **processo adattivo** e una capacità di **espressione, creazione e innovazione**.

Questi due pilastri sono legati da un perno altrettanto fondamentale che è costituito dal produttore indipendente, che si caratterizza per i seguenti requisiti:

- **Inesistenza di legami societari** tra produttore ed emittenti TV o OTT;
- **Inesistenza di vincoli di esclusività** tra produttore ed emittenti TV o OTT;
- **Possesso di una library di diritti**. La figura del produttore indipendente è centrale nel contesto degli aiuti al settore perché è la cartina al tornasole che segnala che gli interventi di promozione ed incentivo operino nella giusta maniera o meno, all'interno del perimetro definito dall'Eccezione Culturale e dalla Diversità Culturale ed in ottica pro-concorrenziale.

In ambito europeo, sin dal 1989 (direttiva 89/552, c.d. Direttiva "Televisione Senza Frontiere") uno degli obiettivi principali è stato proprio favorire la produzione indipendente, come mezzo per favorire il pluralismo delle fonti culturali e di informazione e la costituzione di piccole e medie imprese nel settore.

Già la Direttiva del 1989 suggeriva taluni criteri interpretativi per il legislatore, criteri che sono poi stati mantenuti ed implementati nelle direttive successive. In primo luogo, la direttiva fissava un obiettivo: nel definire la figura del produttore indipendente, si dice nei considerando, gli Stati membri devono aver ben chiaro che la definizione ha delle finalità specifiche e precisamente:

- a) stimolare nuove fonti di produzione televisiva;
- b) stimolare la costituzione di piccole e medie imprese;
- c) offrire nuovi sbocchi per talenti creativi.

Tale nozione, però, va contestualizzata non solo nel sistema culturale e industriale dei singoli Stati membri, ma anche nel quadro tecnologico ed economico globale.

Non può disconoscersi, infatti, che la nozione di produttore indipendente è stata disegnata dal legislatore in un contesto prevalentemente "analogico" e prima che la "rivoluzione digitale" dispiegasse pienamente i propri effetti.

Il processo di evoluzione tecnologica degli ultimi anni, infatti, ha portato a contesti sempre più mutevoli che vanno attentamente analizzati e governati dal legislatore e dal regolatore per evitare squilibri e sedimentazioni di posizioni dominanti che potrebbero sterilizzare il senso dell'intervento pubblico al settore e a creare forti squilibri culturali, sociali ed anche economici a livello locale.

II. La definizione di “Produttore indipendente”

1) L'evoluzione “storica” della definizione

2005 - Il Decreto Legislativo n. 177/2005 (di seguito “Testo Unico della Radiotelevisione” o “TURTV”), adottato in recepimento del quadro normativo europeo al tempo di riferimento (direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997; Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002) definiva come di seguito i “produttori indipendenti:

“gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente” (art. 2, co. 1, lett. g), TURTV – enfasi aggiunta).

La definizione di “emittente televisiva” secondo il TURTV era: “il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi” (art. 2, co.1, lett. q)

2010 - Successivamente, l'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive) ha profondamente modificato il TURTV, trasformandolo in “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e e radiofonici”, anche più brevemente “TUSMAR” ed introducendo una nuova categorizzazione degli operatori del settore (intervenendo, quindi, su tutto l'assetto definitorio e quindi sull'intero art. 2 del previgente TURTV).

In particolare il TUSMAR ha introdotto la categoria dei “servizi media audiovisivi”, che è categoria ampia entro cui rientrano i “servizi media audiovisivi lineari” (emittenti televisive) e i “servizi media audiovisivi non lineari” (servizi a richiesta),

e dei “fornitori di servizi media audiovisivi” (soggetti titolari della responsabilità editoriale dei suddetti servizi).

La definizione di “produttori indipendenti” risultava leggermente modificata (ma sostanzialmente invariata) e precisamente:

“gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non 4 destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica” (art. 2, co. 1, lett. p)

Il criterio di controllo o collegamento (che esclude l’indipendenza) rimaneva relativo ad “emittenti televisive” (quindi *broadcaster* dotati di risorse scarse e in posizione quantomeno oligopolistica).

2017 - Con il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 204 (Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220) la definizione di produttore indipendente è stata nuovamente modificata, in maniera per alcuni versi incongrua (come si andrà a spiegare di seguito):

“p) “produttori indipendenti”, gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 2) sono titolari di diritti secondari;”

È infatti scomparso il riferimento alle “emittenti” in favore di un più generico rimando ai “fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana”.

2) La normativa vigente

Ai sensi della **normativa vigente**, il “**produttore indipendente**” è definito all’art. 3, co. 1, lett. t) del TUSMA come segue:

gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 2) sono titolari di diritti secondari” (enfasi aggiunta).

I **“fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana”** sono definiti all’art. 2 del TUSMA: “1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici opera in Italia:

- a) quando ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;
- b) quando ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
- c) quando, pur avendo la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte
- d) significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;
- e) quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la sua sede principale è in Italia;
- f) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.

3. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

- a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;
- b) se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 2 e 3, si considera

soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

Avanziamo, dunque, due proposte di modifica:

PRIMA PROPOSTA DI MODIFICA

a) Sembra innanzitutto opportuno riconsiderare la quota del “90 per cento della propria produzione” destinata ad un solo soggetto.

Il 90 per cento della produzione è un livello molto alto e una percentuale di poco inferiore non sembra poter connotare l'indipendenza di un produttore rispetto ad un fornitore. Sul punto si osserva che, in materia di “abuso di dipendenza economica” sia la giurisprudenza ordinaria sia la prassi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno ritenuto ricorrere gli estremi della “dipendenza economica” in rapporti commerciali che prevedevano un tasso di destinazione al fornitore unico ben inferiore al 90 per cento della produzione.

In ottica di revisione della norma, sembra quindi ragionevole ridurre la percentuale almeno al 70%.

SECONDA PROPOSTA DI MODIFICA

b) Il combinato disposto fra la definizione di “produttore indipendente” e quella di “fornitore di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana” sembra nascondere un paradosso: può essere infatti considerato “produttore indipendente” (con tutti i conseguenti benefici diretti ed indiretti previsti dalla legislazione applicabile) una società di diritto italiano controllata da (ovvero collegata a) un fornitore di servizi media audiovisivi operante in un altro Paese membro o in un Paese terzo che non presenta i requisiti previsti dall'art. 2, co. 2, lett. c) del TUSMA.

Il caso – effettivamente esistente nell'attuale situazione di mercato – è quello di società italiane che sono formalmente autonome dal punto di vista giuridico ed editoriale che sono controllate da (o collegate a) importanti gruppi stranieri che – anche quando non assumono formalmente decisioni riguardanti la linea editoriale della controllata italiana – ovviamente finiscono per beneficiare della normativa di favore del “produttore indipendente” di gruppo.

Sembra quindi necessario intervenire sulle definizioni in oggetto per evitare il paradosso di far beneficiare dello *status* di “produttore indipendente” (e

delle misure di favore: es. *tax credit*) società che altro non sono che filiali italiane di conglomerati industriali stranieri (talvolta addirittura extraeuropei).

CNA sottopone in questa sede, come già fatto presso il MIMIT, la possibilità di valutare fra i criteri per determinare la natura indipendente del produttore anche i seguenti:

- non essere partecipato per il 50% o più da impresa di produzione estera europea o extraeuropea o da società o gruppo finanziario nazionale o sovranazionale o altro ente esterno al settore nazionale o sovranazionale;
- non avere (come società o come soci) contratti continuativi e/o esclusivi anche di consulenza con Broadcaster o Ott.

Si potrebbe altresì valutare di graduare la definizione di “produttore indipendente” in un “produttore indipendente di II livello” (che presenta i requisiti dell’attuale definizione, previa riduzione della quota del 90%) ed un “produttore indipendente di I livello” (connotato da requisiti di indipendenza ancora più spiccati) che possa dimostrare il possesso dei requisiti aggiuntivi ipotizzati nell’elenco puntato appena sopra. In questo senso si potrebbero differenziare i benefici economici asservibili all’una ed all’altra categoria, differenziando la tipologia di aiuti e, se del caso, anche i fondi stessi cui tali benefici possono attingere.

III. Questione interpretativa riguardante il “produttore indipendente” che sia anche “fornitore SMAV”

In vista della revisione della definizione di “produttore indipendente” si evidenzia un corto-circuito particolarmente pericoloso dell’attuale normativa.

La questione interpretativa che si pone riguarda **il caso del produttore indipendente che sia anche “fornitore di servizi media audiovisivi” (o “fornitore SMAV”).**

Tale ipotesi, sempre più frequente, ricorre in tutti i casi in cui il produttore indipendente, per sfruttare la propria *library* e, in definitiva, gli stessi diritti secondari che la legge gli richiede di trattenere, realizzare e gestisca una piattaforma di *digital delivery* (nelle varie forme e modalità tecnicamente possibili) e quindi si configuri come un fornitore SMAV, o direttamente o tramite altra società appartenente al medesimo gruppo o riferibile ai medesimi soci.

La coincidenza soggettiva fra “produttore indipendente” e “fornitore di servizi media audiovisivi” (pur nel silenzio della legge sulla fattispecie specifica) potrebbe infatti essere interpretata come un *quid pluris* rispetto alla situazione di “controllo e collegamento”, prevista dalla disciplina primaria e secondaria come circostanza che fa venir meno la qualifica stessa di indipendenza.

Constatiamo, con rammarico, come questo rischio sia stato evidenziato dall'AGCOM nella segnalazione al Governo del luglio 2023 e ma non è trattata in alcun modo nello Schema di Decreto Legislativo oggetto dell'audizione.

Una tale interpretazione provocherebbe **due effetti collaterali** distonici rispetto alla *ratio* della normativa e precisamente:

1. Rischierebbe di far venir meno lo *status* di produttore indipendente per quei produttori audiovisivi che, pur rispettando i criteri previsti dall'art. 3, co. 1, lett. t) del TUSMA, abbiano acquisito anche l'autorizzazione per fornitore SMAV;
2. renderebbe un siffatto produttore (altrimenti indipendente) soggetto agli obblighi di programmazione ed investimento previsti dal TUSMA (c.d. “quote”).

L'interpretazione sopra ipotizzata sarebbe la potenziale (ma in definitiva irragionevole) conseguenza di una definizione di “produttore indipendente” ormai inadeguata allo scenario tecnologico e di mercato attuale.

Ed infatti, come riassunto al precedente par. II, al punto1, nel ripercorrere l'evoluzione storica della definizione, **la nozione di “produttore indipendente” nasceva in un contesto di scarsità della capacità trasmissiva (broadcasting via etere). Tale struttura del mercato distributivo, intrinsecamente oligopolistica, a sua volta limitava l'accesso al mercato ed al pubblico dei contenuti di produzione indipendente.** Le norme sui produttori indipendenti, pertanto, rispondevano alle istanze sinteticamente indicate al par. I *supra* e si ponevano l'obiettivo di aprire spazi (finanziari e di visibilità) alle produzioni indipendenti.

Oggi, allo stato della definizione ed in presenza di un contesto profondamente cambiato in cui anche i produttori indipendenti possono essere fornitori SMAV con investimenti tutto sommato modesti, una interpretazione della norma quale quella paventata porterebbe al risultato assurdo di frustrare la *ratio* pro-competitiva e di

promozione del pluralismo culturale della normativa di riferimento (v. ancora par. I *supra*).

Vale la pena notare che gli investimenti necessari per la realizzazione e personalizzazione di una piattaforma di *digital delivery* (*streaming*; VOD; SVOD; AVOD; TVOD) sono al momento piuttosto contenuti e possono attestarsi anche in poche decine di migliaia di euro, a seconda della complessità e della articolazione della piattaforma stessa.

Occorre ricordare, infatti, che **le norme di vantaggio alla produzione indipendente trovano la propria origine nella direttiva 2010/13 che, nel definire il criterio di “indipendenza”, lo faceva rispetto alle “emittenti televisive” (“produttori indipendenti dalle emittenti televisive” – v. art. 17 direttiva) e cioè individuava una relazione di indipendenza da quei soggetti (le emittenti televisive, oggi rientranti nella definizione di “fornitori SMAV”) che avevano la proprietà o il diritto d’uso di risorse trasmissive scarse.** E l’obiettivo della norma comunitaria era proprio quello di **procurare “nuove possibilità e nuovi sbocchi di mercato per talenti creativi nonché per le professioni culturali e i lavoratori del settore culturale” (cons. 68)**, esattamente quello che si verifica quando un produttore indipendente diventa esso stesso un fornitore SMAV utilizzando la rete internet per la diffusione dei propri contenuti.

In questa prospettiva, è interessante notare che, coerentemente con la normativa comunitaria brevemente ripercorsa al par. I *supra*, per essere davvero indipendente e svolgere un ruolo imprenditoriale attivo, capace cioè di valorizzare il proprio lavoro, promuoverlo e venderlo sul mercato nazionale e soprattutto estero, il produttore indipendente – oltre a non avere collegamenti proprietari con gruppi televisivi – debba possedere una buona parte dell’intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell’opera: solo così s’innescherà quel rapporto virtuoso che fa crescere la capitalizzazione della società di produzione e con essa l’intero comparto produttivo del paese.

Sarebbe quindi irragionevole che il risultato finale delle norme sulla produzione indipendente fosse, al contrario e per assurdo, quello di ostacolare i produttori indipendenti nella creazione di strumenti autonomi di distribuzione e valorizzazione dei propri contenuti (appunto le piattaforme di *digital delivery* proprietarie).

Per scongiurare il potenziale effetto distorsivo della suddetta possibile interpretazione, è ormai imprescindibile un intervento sulla normativa di rango

primario, per adeguare in maniera più puntuale la definizione di “produttore indipendente” alla mutata realtà tecnologica e di mercato.

L'AGCOM, più volte sollecitata sull'argomento, ha condiviso il problema ma ha sempre segnalato che nei propri regolamenti non può adottare alcun correttivo alla definizione di produttore indipendente, giacché essa è definita da una norma di rango primario. Quindi i regolamenti attuativi AGCOM non possono essere il luogo adatto per trattare la questione sollevata.

A tal fine, si suggeriscono le seguenti precisazioni nella definizione di “produttore indipendente”.

- A. **la qualifica di “produttore indipendente”** non è esclusa per il produttore che ha acquisito una autorizzazione generale per la fornitura di servizi media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 19 del TUSMA.
- B. **non possono considerarsi “produttori indipendenti”** i soggetti che abbiano acquisito una autorizzazione dell'attività di: (i) operatore di rete; (ii) emittente televisive in tecnica analogica e digitale; (iii) fornitore di servizi media audiovisivi in tecnica satellitare e/o via cavo coassiale.
- C. **non possono considerarsi “produttori indipendenti”** i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta dotati di un significativo potere di mercato, nello specifico mercato di appartenenza come individuato dall'AGCOM all'interno del SIC.
- D. **il criterio di controllo e/o di collegamento (che esclude l'indipendenza) non vale con riferimento a qualsiasi “fornitore di servizi media audiovisivi”,** ma solo alle seguenti tipologie di soggetti: (i) operatori di rete; (ii) emittenti televisive in tecnica analogica e digitale; (iii) fornitori di servizi media audiovisivi che operino in tecnica satellitare e/o via cavo coassiale; (iv) fornitori di servizi media audiovisivi dotati di un significativo potere di mercato, nello specifico mercato di appartenenza come individuato dall'AGCOM all'interno del SIC.
- E. **il “produttore indipendente” che ha acquisito una autorizzazione generale per la fornitura di servizi media audiovisivi** a richiesta ai sensi dell'art. 19 del TUSMA non è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 54 e 55 TUSMA (obblighi di programmazione ed investimento – c.d. “quote”).

In alternativa si potrebbe modificare l'assetto definitorio come segue:

1. il “produttore indipendente” che ha acquisito una autorizzazione generale ai sensi dell’art. 19 del TUSMA osserva i requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. t) del TUSMA qualora non destini, per un periodo di tre anni consecutivi, più del 50 per cento della propria produzione al servizio di media audiovisivo per il quale ha richiesto la suddetta autorizzazione generale (si tratterebbe di una declinazione del “requisito della destinazione” applicato alla “autodestinazione” dei contenuti, ovviamente tenendo conto che la percentuale di autodestinazione a piattaforme “interne” non può essere identica a quella prevista per la destinazione a servizi media audiovisivi di terzi). Tale divieto di “autodestinazione” dovrebbe peraltro applicarsi ad una “prima finestra” di utilizzo, in maniera tale da incoraggiare il produttore indipendente a negoziare la cessione dei diritti a terzi mantenendo “diritti secondari” che gli consentano di alimentare la piattaforma proprietaria in maniera più pro-concorrenziale, una volta esaurita la suddetta “prima finestra”.
2. il “produttore indipendente” che ha acquisito una autorizzazione generale ai sensi dell’art. 19 del TUSMA e che rispetta il requisito previsto dall’art. 3, comma 1, lett. t), come declinato alla precedente lettera A.1, non è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 54 e 55 TUSMA (obblighi di programmazione ed investimento – c.d. “quote”).

Le suddette precisazioni permetterebbero, da un lato, di escludere l’effetto collaterale dell’interpretazione distorsiva paventata e, dall’altro, di preservare la necessità di riservare la qualifica di “produttore indipendente” a soggetti che siano strutturalmente indipendenti da emittenti televisive o OTT.

IV. Quote di investimento FSMAV non lineari

CNA ha richiesto anche che, nella revisione del TUSMA, il medesimo regime di investimento in opere cinematografiche indipendenti previsto per i fornitori SMAV lineari venisse esteso ai fornitori SMAV non lineari, in particolare definendo l’obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti (c.d. “quota cinema”) in una misura almeno pari a quella del 3,5% (già prevista all’art. 54 TUSMA per i fornitori SMAV lineari e non modificata nello schema di decreto legislativo in commento).

CNA aveva anche evidenziato la necessità di:

- **prevedere una quota di investimento dedicata alla produzione di opere di animazione di produttori indipendenti**, non inferiore al 1%.
- **prevedere una quota di investimento dedicata alla produzione di opere documentaristiche di produttori indipendenti**, non inferiore al 1% (sul punto si evidenzia la grande espansione, nei cataloghi delle OTT multinazionali, della sezione documentaristica, il che fa capire che esiste una forte domanda, anche internazionale, per questo tipo di produzione).

Tuttavia, anche in questo caso, constatiamo con rammarico che nessuna di queste richieste è stata accolta o tenuta in considerazione. Cogliamo dunque l'occasione, in questa sede, per esprimere una seconda volta il contenuto delle richieste, confidando riceveranno la giusta considerazione.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Cinema e Audiovisivo

AG 109 – Memoria



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Cinema e Audiovisivo